



Comune di Torre di Mosto

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER I CIRCHI EQUESTRI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/12/1961

Sommario

| | |
|---------------|---|
| ART. 1 | 3 |
| ART. 2 | 3 |
| ART. 3 | 3 |
| ART. 4 | 3 |
| ART. 5 | 3 |
| ART. 6 | 4 |
| ART. 7 | 4 |
| ART. 8 | 4 |
| ART. 9 | 4 |
| ART. 10 | 4 |

ART. 1

Chiunque intenda collocare nel territorio comunale uno degli spettacoli previsti dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 (circhi equestri, attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero parchi permanenti anche in maniera stabile) deve preventivamente inoltrare all'Ufficio comunale la domanda tendente alla concessione dell'area necessaria.

ART. 2

Nella domanda dovrà essere indicato il periodo per il quale si richiede la concessione, la superficie occorrente tanto per l'installazione dell'attività di spettacolo quanto per la sistemazione degli automezzi di trasporto, o di altre attrezzature di soggiorno degli appartenenti all'organizzazione, con indicazione delle zone preferite e di eventuali necessità di allacciamento ai pubblici servizi.

ART. 3

Alla domanda dovrà essere allegata, in visione, l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo prevista, rispettivamente, ai sensi dell'art. 6 e 7 della legge precitata, per le attività svolte, nonché la licenza prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rilasciata dalle Autorità competenti.

Per le imprese di nazionalità straniera dovrà essere esibita in visione anche l'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge.

ART. 4

Ricevuta la domanda, l'Ufficio comunale esaminerà la possibilità di concessione dell'area richiesta nella zona indicata, compatibilmente con la natura degli spettacoli o delle attività esercitate, in relazione anche alla vicinanza con edifici pubblici, scuole, ospedali, case di cura, luoghi od edifici di culto e simili.

Il Sindaco potrà, per esigenze di sicurezza o di rispetto della quiete pubblica, limitare la superficie richiesta, e fissare un orario per l'esercizio dell'attività.

Per gli stessi motivi, oppure in mancanza di aree disponibili in una zona, il Sindaco potrà proporre al richiedente la concessione di un'area differente da quella richiesta o, in caso di non accettazione, negarla.

Nessun'area potrà essere concessa se non inclusa nell'elenco di quelle disponibili, annualmente revisionato, di cui all'art. 9 della Legge citata all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 5

Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate all'osservanza delle norme contenute nei Regolamenti di polizia locale ed igiene e di quelle emanate dal Comune in materia di scarico od asporto dei rifiuti liquidi o solidi, nonché delle disposizioni, ove ricorrenti, in materia edilizia.

Per i parchi permanenti in maniera stabile di cui al primo comma dell'art. 2 della Legge n. 337, dovranno anche essere osservate le eventuali norme previste dal piano regolatore urbanistico.

ART. 6

La concessione di ogni singola occupazione è altresì subordinata alle norme previste nel Capo XII, sez. I del Testo unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, ed in particolare dagli artt. 194, 195, e 195bis come riformati dalla Legge 18 aprile 1962, n. 208, modificata a sua volta dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337, che prevede l'applicazione, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante, della riduzione al 20 % delle tariffe, con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati; e con le altre disposizioni in vigore (III comma art. 10 legge 18 marzo 1968, n. 337).

ART. 7

Le concessioni di cui ai precedenti articoli, salvo quelle di durata non inferiore ad un anno in cui all'art. 1, secondo alinea, della Legge 18 aprile 1962, n. 208, sono temporanee e limitate al periodo indicato nella domanda o nell'atto di accoglimento.

Esse sono tuttavia revocabili in caso di particolari ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali che costringano il Comune a dover disporre dell'area data in concessione.

La revoca dà diritto solo allo sgravio di tasse pagate a qualsiasi titolo, ed in rapporto alla durata dell'uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 8

Della consegna dell'area verrà redatto sommario verbale con indicazione della sua consistenza (confini) e durata. Del pari l'abbandono dell'area sarà dichiarato in altro verbale, con indicazione di eventuali rilievi che il rappresentante od agente dell'Amministrazione ritenesse di dover fare per danni arrecati al patrimonio o demanio comunale, oppure per obbligazioni tributarie o di altro genere rimaste insolute.

Dei verbali sarà rilasciata copia all'impresa.

ART. 9

La concessione delle aree è fatta a titolo personale agli esponenti muniti di autorizzazione ministeriale, mediante trattativa privata e dichiarazione di accettazione degli stessi. E' espressamente vietata la loro subconcessione ad altri, sotto qualsiasi forma. Il rapporto intercorre, infatti, solo fra Comune e concessionario, a pena di nullità.

ART. 10

Restano save le norme di legge regolanti l'attività dei richiedenti le aree, tanto sotto l'aspetto delle norme di pubblica sicurezza, che per le norme antincendi, di tutela dei diritti d'autore, do osservanza di particolari discipline previste dal Codice Civile o da altre leggi normali o tributarie, della cui responsabilità l'Amministrazione rimane esonerata in dipendenza dell'effettuata concessione o delle sue conseguenze, derivanti dall'uso o dall'esercizio dell'attività.